

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5982 del 23/12/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ART 208: Autorizzazione Unica per l'impianto di gestione rifiuti presso lo stabilimento sito in via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano (PARMA)- DITTA STARPLASTICK S.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6176 del 23/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n.1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Parma;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n.106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n.871 del 29/10/2019;

PREMESSO:

- che la Provincia di Parma con Determinazione n.70422 del 29/10/2014 ha rilasciato atto di adozione Autorizzazione Unica Ambientale e il SUAP del Comune di Parma ha emesso provvedimento conclusivo prot. n. 203878 (Pratica SUAP Class. 2014.VI/9.8/14) del 04/11/2014, alla ditta STARPLASTICK S.R.L. con sede legale e operativa in Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano in Comune di Parma, comprendendo i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta, per la quale viene rilasciata l'iscrizione alla posizione n°241 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte Quarta; (tipologie di recupero 1.1, 6.1, 6.2 di cui al DM 05/02/098 s.m.i.);
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 447, per il quale è stata presentata "Valutazione Previsionale di impatto acustico" (Integrazioni prot. SUAP n.168618 del 15/09/2014, acquisita al Prot. Prov. n.62164 del 15-9-14);

- che l'Autorizzazione Unica Ambientale è stata modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 213091 del 28/10/2016 (Pratica SUAP Class.2016.VI/9.5/25), sulla base dell'atto DET-AMB-2016-4079 del 21/10/2016 di adozione modifica AUA emesso da Arpae SAC Parma, alla Ditta Starplastick S.r.l. su recepimento dell'istanza di modifica relativa alla sola matrice "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i." e considerato che restano inalterate tutte le altre matrici ambientali contenute nella vigente AUA;

- che STARPLASTICK S.r.l., preliminarmente all'istanza ex art. 208 D.Lgs. 208/2006, in data 21/02/2018 ha presentato domanda (acquisita al prot Arpae PGPR n. 4422 del 28/02/2018 ed al prot. della Regione Emilia Romagna n.140494 del 27/02/18) e documentazione di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., in quanto l'impianto in oggetto ricade nell'allegato B.2 punto B.2.57 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006*" della L.R. 9/1999 e la sua modifica comporta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. da parte di Arpae-SAC territorialmente competente e del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Regione;

- con Determinazione Dirigenziale 11628/2018 del 19/07/2018 la Regione Emilia-Romagna ha escluso, ai sensi dell'art. 11, c. 1 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19, c. 8, del D.Lgs. 152/2006, il progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO:

- che la Ditta STARPLASTICK S.R.L. (C.F./P.IVA: 02704260344) in data 29/10/2018 ha presentato nuova istanza di Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti, intendendo introdurre modifiche gestionali al proprio impianto di recupero rifiuti tali da determinare il passaggio dalla procedura semplificata (già autorizzata nell'AUA sopra richiamata in "premesse") alla procedura ordinaria di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta; la domanda è stata acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PGPR/2018/23147 del 29/10/2019;

- che le modifiche consistono principalmente in:

- l'aumento della produttività aziendale (sia in riferimento ai quantitativi di rifiuti trattati, sia sulla capacità

produttiva di MPS);

- modifica del layout produttivo: fabbricato A: destinato solo alla triturazione delle plastiche rigide, stoccando successivamente il materiale triturato in altre aree a disposizione specificamente destinate a deposito; fabbricato B: dedicato alla selezione e riduzione volumetrica del rifiuto in plastica in ingresso; fabbricato C: dedicato allo stoccaggio di rifiuti e materiali plastici;
- la possibilità di recuperare (R3) materiali con qualifica di "rifiuti" in aggiunta a materiali con qualifica di "sottoprodotti" (già precedentemente autorizzati);
- l'introduzione del trattamento "R12", consistente in cernita meccanica e manuale, seguita da pressatura in balle, su parte dei rifiuti plastici in ingresso per allinearsi alle esigenze del mercato del recupero che richiedono materiali già pre-lavorati per migliorare le rese;
- le operazioni di recupero "R3" consiste nella preselezione, triturazione e successivo stoccaggio in big-bag;
- in corso di istruttoria è emersa la rinuncia della Ditta alla messa in riserva "R13" per i rifiuti di plastica e carta (come chiarito in sede di Conferenza di Servizi del 30/05/2019, il trattamento "R12" sostituisce l'operazione precedentemente autorizzata di messa in riserva su alcuni codici EER di rifiuti in ingresso); contestualmente è richiesta la possibilità di uno stoccaggio preliminare prima delle operazioni "R3" e "R12";

- che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8, Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/23843 del 09/11/2018 ha provveduto all'avvio del procedimento; con la medesima nota Arpae SAC di Parma ha indetto la Conferenza di Servizi, i cui lavori si sono svolti nelle seguenti sedute:

- 26/11/2018;
- 30/05/2019;

- i Verbali della Conferenza di Servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

- nel corso dell'istruttoria di autorizzazione sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...Si configura quindi ad oggi una situazione che possiamo così semplificare: - Tutte le aree ex STAR raccolgono e scaricano solo ed esclusivamente acque meteoriche provenienti da coperture e/o pavimentazioni di edifici che non ospitano nessuna attività e da piazzali vuoti sui quali non viene stoccato nulla né a titolo definitivo né a titolo provvisorio - Gli impianti di filtraggio, pompaggio e depurazione non sono più funzionanti né esistenti. In particolare come indicato nella comunicazione di Findim Immobiliare SpA del 07/02/2011 punto d), le vasche in cls sono date in comodato alla Società Agricola Carignano Srl senza alcuno scarico. - Non sono più in funzione i servizi igienici delle aree ex STAR in quanto sono stati progressivamente demoliti. - Gli attuali punti di scarico sono indicati nelle tavole 2A e 2B con S1, S2, S3, S4, S5 di cui in seguito si definiranno le caratteristiche. Come indicato nella tavola 1, nonostante il frazionamento dell'area nelle due porzioni (uso Starplastick Srl e porzione Findim Immobiliare SpA non utilizzata) l'impianto di scarico deve necessariamente mantenere una porzione comune indicata con tratteggio verde..."*;

- nel corso dell'istruttoria di autorizzazione sopra richiamata la Ditta ha dichiarato inoltre che *"...L'attribuzione alla sola Starplastick Srl della titolarità dello scarico ha risolto la questione dell'eventuale sdoppiamento degli scarichi, anche in considerazione al fatto che tutta la porzione Findim Immobiliare SpA proprio per la natura, descritta precedentemente, dello scarico che detiene, non necessita di autorizzazione..."*;

- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

VISTI, altresì:

- le integrazioni fornite dalla Ditta, in seguito alla I seduta di Conferenza di Servizi e pervenute ad Arpae in data 19/03/2019 prot. n. PG/2019/43845;
- il parere favorevole di AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA del 12/07/2019 prot. n. 46087 acquisito a protocollo Arpae PG/2019/110604 del 12/07/2019, in cui *“si conferma il giudizio favorevole sotto il profilo igienico sanitario precedentemente espresso in CdS il giorno 30/05/2019”*, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere prot. U.0007976 del 25/05/2019 che conferma e richiama i contenuti prescrittivi del precedente parere emesso con nota prot. U.0000282 del 09/01/2018 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, acquisiti al Prot. Arpae SAC PG/2019/83647 del 27/05/2019; tali pareri sono allegati al presente atto quale parte integrante (Allegato 3);
- le integrazioni fornite dalla Ditta, in seguito alla II seduta di Conferenza di Servizi e pervenute al prot. Arpae PG/2019/102212 del 28/06/2019 (Planimetria); PG/2019/175189 del 14/11/2019;
- la relazione tecnica di Arpae Prevenzione Ambientale Ovest, Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2019/178949 del 20/11/2019, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

VISTO, inoltre, che:

- nonostante correttamente convocato in Conferenza di Servizi decisoria (in forma simultanea e modalità sincrona) e in seguito a formale richiesta di parere inviata da Arpae SAC di Parma con prot. PG/2019/102934 del 01/07/2019 e successivi solleciti con note prot. Arpae PG/2019/123918 del 06/08/2019 e PG/2019/164474 del 24/10/2019, il Comune di Parma non ha comunicato, nei termini istruttori definiti, alcunché in merito alle matrici ambientali (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, anche in riferimento all'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO -Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011); in particolare non ha comunicato alcun rilievo né motivo ostativo in genere ed anche relativamente alla classificazione della Ditta quale industria insalubre;
- nonostante correttamente convocato in Conferenza di Servizi decisoria (in forma simultanea e modalità sincrona) e in seguito a formale richiesta di parere inviata da Arpae SAC di Parma con nota prot. Arpae PG164474 del 24/10/2019, il gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI S.p.a. non ha comunicato, nei termini istruttori definiti, alcunché in riferimento scarico idrico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nonché all'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011), in particolare non ha comunicato alcun rilievo né motivo ostativo nel merito;
- pertanto, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

CONSIDERATO per la matrice rifiuti che:

- la Ditta ha scelto di *“rinunciare a chiedere in autorizzazione anche l'operazione di messa in riserva R13, in quanto sostituita completamente dalle operazioni svolte in R12”*, come riportato nel Verbale di Conferenza di Servizi del 30/05/2019;
- in seguito alla scelta gestionale di cui sopra, il quantitativo annuo di rifiuti sottoposti a operazione di

recupero "R12" richiesto dal proponente nell'istanza di cui all'art. 208 risulta pari a 98,6 t/giorno, mentre nella documentazione sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) risultava pari a di 88,6 t/giorno; tuttavia si ritiene che, non essendo l'operazione R12 soggetta a procedure di "screening", tale incongruenza non inficia le valutazioni condotte e contenute nella Determinazione Dirigenziale 11628/2018 del 19/07/2018 della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- risulta acquisita la Comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta alla data del 12/12/2019 che a carico della suindicata la Ditta STARPLASTICK S.R.L e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta STARPLASTICK S.R.L. con nota del 06/12/2019 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2019/190442 del 11/12/2019 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Rinnovo autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero (R3), cernita e selezione (R12) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, ..."; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01181027997768 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l'originale è conservato presso la sede della Ditta;

RITENUTO CHE:

- non si ravvisano motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione unica alla gestione di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. in oggetto;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Quarta, il rilascio dell'Autorizzazione Unica dell'impianto di recupero (R3), cernita, selezione (R12) di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Parma Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano, **fino al 23/12/2029**, alla Ditta:

Ragione Sociale:	STARPLASTICK S.R.L.
Sede Legale:	Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano, 43124 Comune di Parma
Codice Fiscale:	02704260344
P.IVA	02704260344
Stabilimento:	Via H.P. Spaak snc, loc. Corcagnano, 43124 Comune di Parma
Rappresentante Legale:	GHIRARDI TIZIANO (C.F. GHRTZN68L02G337U)
Responsabile Tecnico:	GHIRARDI TIZIANO (C.F. GHRTZN68L02G337U)
Destinazione Urbanistica d'Uso	Industriale
Classificazione urbanistica	ZP3 – Zona produttiva di completamento
Coordinate UTM 32	Lat. 44°43'15.29" N – Long. 10°17'36.65" E
Riferimenti Catastali (titolo di possesso: in affitto)	Fg. 43, part. mappale 599

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1 per la matrice rifiuti:

1.1 possono essere ritirati presso l'impianto, esclusivamente i seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione Rifiuto	Attività di Recupero	Capacità istantanea (mc - t)	Potenzialità annuale (mc/anno - t/anno)	Potenzialità giornaliera (t/giorno)
15.01.02	imballaggi in plastica	R3	160 - 16	41.500 – 4.150	160 - 16
19.12.04	plastica e gomma	R3	160 - 16	41.500 – 4.150	160 - 16
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3	65 – 6,5	17.000 – 1.700	65 – 6,5
20.01.39	plastica	R3			
17.02.03	plastica	R3			
07.02.13	rifiuti plastici	R3	15,6 – 1,56	4.700 - 470	15,6 – 1,56
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	R3			
16.01.19	plastica	R3			
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R3			
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	R3			
	<i>Tot. Parziale R3:</i>		<i>400,6 - 40,06</i>	<i>104.700 - 10.470</i>	<i>400,6 - 40,06</i>

Codice EER	Descrizione Rifiuto	Attività di Recupero	Capacità istantanea (mc - t)	Potenzialità annuale (mc/anno - t/anno)	Potenzialità giornaliera (t/giorno)
15.01.06	imballaggi in materiali misti	R12	76,8 – 7,68	10.000 – 1.000	76,8 – 7,68
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12	38,4 – 3,84	10.000 – 1.000	38,4 – 3,84
15.01.02	imballaggi in plastica	R12	403,8 – 40,38	105.000 – 10.500	403,8 – 40,38
20.01.39	plastica	R12	20 – 2,0	5.000 - 500	20 – 2,0
19.12.04	plastica e gomma	R12	288 – 28,8	75.000 – 7.500	288 – 28,8
17.02.03	plastica	R12	19 – 1,9	5.000 - 500	19 – 1,9
07.02.13	rifiuti plastici	R12	20 - 2	5.000 - 500	20 - 2
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	R12	60 - 6	15.000 - 1500	60 - 6

16.01.19	plastica	R12	20 - 2	5.000 - 500	20 - 2
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R12	20 - 2	5.000 - 500	20 - 2
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	R12	20 - 2	5.000 - 500	20 - 2
<i>Tot. Parziale R12:</i>			<i>986 - 98,6</i>	<i>245.000 - 24.500</i>	<i>986 - 98,6</i>

- potenzialità annua di recupero (R3): 10.470 t/anno;
- potenzialità annua di recupero (R12): 24.500 t/anno;
- potenzialità di recupero giornaliera (R3): 40,06 t/giorno;
- potenzialità di recupero giornaliera (R12): 98,6 t/giorno;
- capacità massima istantanea: 138,46 t, di cui: 40,06 t (in cumuli prima del trattamento R3) + 98,6 t (in cumuli prima del trattamento R12).

1.1 Elenco e quantità massima stoccabile dei rifiuti risultanti dalle operazioni di "R12", in attesa del recupero esterno presso centri autorizzati:

Codice EER	Descrizione Rifiuto	Stoccaggio in cumuli	Quantità massima di rifiuti prodotti (mc - t)
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	5.000 - 500 (*)
15.01.02	imballaggi in plastica	X	
20.01.39	plastica	X	
19.12.04	plastica e gomma	X	
17.02.03	plastica	X	
07.02.13	rifiuti plastici	X	
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici	X	
16.01.19	plastica	X	
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305	X	
<i>(*) quantitativi stimati, riferiti a 5 giorni di lavorazione</i>			

1.1 la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto:

- i. di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- ii. delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- iii. delle vigenti norme antincendio;
- iv. delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;

- v. della normativa in materia di tutela delle acque;
- vi. della normativa in materia di inquinamento acustico;
- vii. della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- viii. della normativa vigente in materia di rifiuti;
- ix. dei diritti di terzi;

5. **entro 180 giorni** dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, contenente le seguenti indicazioni:

- estremi del presente Atto;
 - beneficiario: Arpae – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: **il 23/12/2031**;
 - importo: **euro 419.640,00** (euro quattrocentodiciannovemilaseicentoquaranta//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
6. l'efficacia del presente atto risponde ai disposti di legge contenuti nell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato A alla D.G.R. 1991/2003;
7. in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e/Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
8. ottemperare a quanto indicato nei pareri espressi da: AUSL Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. PARMA (prot. n. 46087 del 12/07/2019), Arpae ST (PG/2019/178949 del 20/11/2019), Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco;
9. devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
10. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
11. devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di evitare eventuali sversamenti;
12. la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta costantemente pulita;
13. l'altezza massima degli stoccaggi in cumuli non deve superare i 3 metri;
14. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
15. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli Organi di Controllo;
16. non essendo autorizzata la messa in riserva R13, prima delle operazioni di recupero effettivo "R3" o "R12", la ditta potrà disporre di uno stoccaggio preliminare dei rifiuti, entro i tempi tecnici strettamente necessari ed entro i limiti definiti dalla capacità istantanea sopra definita;

17. i rifiuti in ingresso dovranno necessariamente essere avviati al recupero R12 o R3 presso l'impianto in parola;
18. gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso devono avvenire suddivisi per categorie/tipologie omogenee, in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai materiali recuperati ("*end of waste*"); gli stoccaggi di rifiuti e materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in seguito alle operazioni di recupero "R3" dovranno essere ubicati come descritto nella documentazione agli atti, coerentemente con quanto indicato nella Planimetria di progetto layout rifiuti "Tavola 2A - rifiuti, rev. 02";
19. i metodi di recupero "R3" per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto e dare luogo a materiali definiti "*end of waste*", conformemente all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. per le tipologie 6.1, 6.2 le caratteristiche delle materie prime ottenute dall'attività di recupero "R3" del rifiuto dovranno essere rispondenti alle specifiche delle norme UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate;
20. l'operazione di recupero "R12" sui rifiuti autorizzati, consiste esclusivamente nelle operazioni di cernita meccanica e manuale, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee, la suddivisione del materiale per colore e tipologia e la riduzione volumetrica mediante pressatura in balle;
21. i rifiuti sottoposti al recupero "R12" presso l'impianto in parola, mantenendo la qualifica di rifiuti, dovranno essere avviati a recupero presso impianti autorizzati avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato (operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006), se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
22. i rifiuti comunque prodotti dalle attività di trattamento dovranno essere avviati a recupero o a smaltimento presso impianti esterni debitamente autorizzati;
23. le attività di recupero dovranno essere svolte rispettivamente nelle sedi operative A, B e C, così come descritte nella documentazione agli atti, coerentemente con quanto indicato nella Planimetria di progetto layout rifiuti "Tavola 2A - rifiuti, rev. 02";
24. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
25. la ditta deve verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare, anche mediante la scheda di caratterizzazione acquisita agli atti (integrazioni PG/2019/43845 del 19/03/2019);
26. in relazione alla possibilità di trattare presso gli stessi impianti di triturazione sia materiali con qualifica di "rifiuto" che materiali con qualifica di "sottoprodotto", la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella procedura interna per la tracciabilità di rifiuti, materie prime secondarie ("*end of waste*") e sottoprodotti, acquisita agli atti (integrazioni PG/2019/43845 del 19/03/2019);
27. l'attività della presente autorizzazione, rientrando tra quelle indicate dal D.M. 01/08/2011 n. 151 e s.m.i., è pertanto subordinata al mantenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando Prov.le dei VV.F. territorialmente competente o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente; con la presente si richiamano le prescrizioni impartite dal Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco nel parere prot. n.U.0000282 del 09/01/2018 (Allegato n.3 al presente atto);
28. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma, l'eventuale variazione del

nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;

29. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

30. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

31. la presente autorizzazione concessa è rinnovabile e a tale fine, **almeno 180 (centottanta) giorni prima** della scadenza dell'autorizzazione stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo presso Arpae SAC di Parma, ai sensi delle disposizioni indicate dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2 per le emissioni in atmosfera, il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL Distretto di Parma espresso in sede di Conferenza di Servizi del 30/05/2019 e confermato con nota prot. n. 46087 del 12/07/2019 (prot. Arpae PG/2019/110604 del 12/07/2019) e nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2019/178949 del 20/11/2019 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, parte integrante della stessa relazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per quanto riguarda l'emissione **E01**, che prevede il convogliamento dei tre mulini e per cui la ditta nella seduta di Conferenza di Servizi del 26/11/2018 ha dichiarato "*i tre mulini non funzioneranno mai contemporaneamente; tuttavia, non è escluso che due mulini possano funzionare contemporaneamente*", si sottolinea che devono essere rispettati sia il valore di "Portata Massima Tal Quale" dichiarato dalla Ditta nella seduta di Conferenza di servizi del 26/11/2018 che il valore limite di emissione per l'inquinante "materiale particolato"; entrambi i valori sono riportati nella relazione tecnica di Arpae prot. n. PG/2019/178949 del 20/11/2019;

3 per gli scarichi idrici ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

di *specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma*, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque reflue domestiche previo trattamento in fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico e acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali antistanti l'area interessata da operazioni di carico/scarico previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza; nonché acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei

piazzali; nello scarico S1 recapitano inoltre, come sopra dichiarato dalla Ditta, le acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali della Ditta Findim Immobiliare SpA;

- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 15 A.E.;
- corpo idrico ricettore: canale Dugale;
- bacino: Parma;
- volume scaricato: 1170 mc/anno di acque reflue domestiche + 1.000 mc/anno di acque di prima pioggia trattate + 48 mc/giorno delle acque meteoriche di seconda pioggia e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;
- portata media: 60,5 mc/giorno;
- portata massima: 500 mc/ora;

S4 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: scarico di troppo pieno che entra in funzione nel caso in cui si verifichi un sovraccarico sulla linea dello scarico S1;
- corpo idrico ricettore: canale Dugale;
- bacino: Parma;
- volume scaricato: generalmente nullo (la Ditta ha stimato che, sulla base dei dati 2018, il troppo pieno sia entrato in funzione nel 5% degli eventi piovosi);

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 20/11/2019 prot. PG 178949 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1 e S4:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, l'attivazione degli scarichi S1 e S4.
- 3) Il Titolare dello scarico dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n.6 del 29/08/2011) comunicando ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma il risultato di quanto verificato.
- 4) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'autorizzazione dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 5) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

6) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

7) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.

8) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

9) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

10) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta *non inviate al trattamento depurativo* dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

12) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

DI REVOCARE, in quanto sostituito dal presente atto, l'Atto rilasciato da Arpae SAC Parma con nota Prot. 70422 del 29/10/2014 (adozione Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013), come modificata con DET-AMB-2016-4079 del 21/10/2016;

DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Parma per opportuna conoscenza e per i conseguenti provvedimenti di revoca degli atti di propria competenza (AUA rilasciata dal Comune di Parma con Provvedimento finale n. 203878/2014 del 04/11/2014, modificato con provvedimento n.213091/2016 del 28/10/2016);

DI INVIARE copia della presente Determinazione al Proponente, altresì, all'AUSL Str. Organizz. di Parma – SIP e SPSAL, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma, al Comune di Parma, IRETI SpA e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
- che l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 - Allegato 1 - Verbali della Conferenza di Servizi;
 - Allegato 2 - parere di AUSL;
 - Allegato 3 – parere VV.F.;
 - Allegato 4 relazione tecnica di Arpae ST.

G.M.Simonetti/ S.Spagnoli/ F.Piccio

Sinadoc: 32087/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.